



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 231/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69036** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 5 dicembre 2022 ad istanza del sig.:

B. E., nato a OMISSIS, (C.F. OMISSIS) ed ivi residente nella Via OMISSIS,
elettivamente domiciliata in Canicattì, via Lombardia n. 4, presso lo studio
dell'avv. Silvia Failla Mulone (codice fiscale: FLLSLV80A59A089R; pec:
silviafailla@avvocatiagrigento.it), che lo rappresenta e difende giusta
costituzione del 13 dicembre 2023 sopravvenuta in corso di giudizio,

CONTRO

-L' I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE,
cod. fisc. 80078750587, in pers. del legale rapp.te p.t., con sede legale, sita in
Roma, via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso nel presente giudizio
dagli avv.ti Tiziana G. Norrito (c.f.: NRRTNG70H55F061Y, Pec
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it fax 0917798749) – e Francesco
Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it, c.f.:
GRMFNC64R17F158V) - giusta procura generale alle liti del Notaio in
Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131
- elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale

dell'Istituto, Via M. Toselli n. 5;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 18 gennaio 2024, con l'assistenza della sig.ra Michela Montalbano, uditi l'avv. Lino DI Verde in sostituzione dell'avv. Failla Mullone, per parte ricorrente, e l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

Ritenuto in

FATTO

I. Col mezzo introduttivo del presente giudizio il sig. B., ex dipendente del Corpo dei Vigili del Fuoco (dal 4.1.1982 al 30.7.2008), in quiescenza dal 31 luglio 2008 e titolare della pensione di vecchia giusto provvedimento n. OMISSIS calcolata con il sistema misto, deduce di non lamentare l'avvenuta determinazione della pensione secondo il c.d. sistema misto, atteso che lo stesso, alla data del 31 dicembre 1995, non possedeva un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni (bensì 17 anni, 10 mesi e 3 giorni di servizio utile), ma il fatto che per la determinazione della quota retributiva della stessa l'aliquota di rendimento sia stata individuata con riferimento all'art. 44, comma 1 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché all'art. 54 riguardante il personale militare.

Premette di avere inoltrato istanza di ricalcolo all'INPS in data 21 giugno 2022 che l'amministrazione riscontrava comunicando che era *in attesa di ricevere disposizioni operative da parte della D.C.*, e che alla successiva diffida del 4 novembre 2022, l'INPS rispondeva che la pensione sarebbe stata riliquidata “...appena la Direzione Regionale trasmetterà gli elenchi nominativi per consentirne l'immediata riliquidazione”

Quindi, dopo articolato percorso argomentativo, richiamato l'arresto giurisprudenziale dei cui alla pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/2012/QM e 21/2012/QM chiedeva di annullare la determinazione atto n. AG012015819029 relativa all'iscrizione n. OMISSIS, con particolare riferimento ai criteri adottati per il calcolo della quota retributiva, e di ritenere applicabile l'aliquota di cui all'art. 54 del dpr. n. 1092/73 nei suoi confronti quale ex Capo Squadra Esperto appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. n. 1092/73 e dell'art. art. 1, comma 101 della Legge n. 234 del 2021 *e per l'effetto: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta applicazione, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, del relativo coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44% annuo e, conseguentemente ordinare che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale –gestione ex INPDAP– o secondo chi di ragione e proprie competenze, in persona del legale rappresentante pro-tempore, provveda alla riliquidazione della pensione di cui sopra, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria accertare e dichiarare ogni altro diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e il pagamento degli arretrati indebitamente trattenuti e non corrisposti dall'Ente previdenziale, degli interessi e della rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo nei termini di cui all'art. 2946 c.c.. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.*

II. L'INPS si costituiva in giudizio il 2 gennaio 2024, rappresentando che l'INPS aveva provveduto al ricalcolo dell'importo dovuto in esecuzione della

circolare INPS n. 68 dello scorso 14 giugno con cui l'Istituto, a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalle sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ, del 2021 indicava di procedere al riconoscimento dell'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995, e ciò anche nei confronti del personale *appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nei cui confronti l'articolo 61 del 4 D.P.R. n. 1092/1973 prevede l'applicazione delle norme previste per il personale militare di cui al Capo II del Titolo III del DPR 1092/73.*

Alla stregua di tale indirizzo l'INPS deduceva che nel caso oggetto del presente giudizio aveva agito in autotutela conformandosi ai recenti arresti giurisprudenziali e per l'effetto la pensione del ricorrente era stata riliquidata nel mese di maggio 2023 applicando l'aliquota di rendimento del 2,44%, come da determina di liquidazione che allegava.

Concludeva, quindi, affinché si dichiarasse cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

III. Con note depositate il 9 gennaio 2024, parte ricorrente dava atto con l'atto n. AG012023955162 l'Inps –Direzione provinciale di Agrigento rideterminava il trattamento pensionistico dell'odierno istante, così adeguando la pensione all'aliquota del 2,44%; rilevava, tuttavia, che *“la pensione è stata riliquidata... dies a quo interessi o rivalutazione monetaria dal 30/04/2018”* e lamentava che con il rateo del mese di maggio 2023 il trattamento pensionistico è stato rideterminato con decorrenza 30.04.2018, senza tenere conto dell'atto interruttivo del 05.08.2019, prodotto in atti.

Chiedeva pertanto che il Giudice accertasse e dichiarasse il diritto alla corretta applicazione a norma dell'art. 54 del dpr. 1092/1973 del relativo coefficiente per ogni anno utile nella misura del 2,44%, e di ordinare all'INPS di provvedere alla riliquidazione della pensione, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria tenendo in considerazione l'atto interruttivo del 05.08.2019.

IV. All'udienza pubblica del 18 gennaio 2024, parte ricorrente insisteva nella propria posizione, ed il Giudice concedeva un rinvio, assecondando la richiesta dell'INPS volta replicare alla contestazione del ricorrente in ordine alla decorrenza della pensione, ordinando all'INPS di procedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, alle pertinenti verifiche in ordine alla decorrenza della pensione del ricorrente e di adottare gli eventuali conseguenti provvedimenti.

V. Con note del 29 maggio 2024, parte ricorrente rilevava che, nonostante fosse stata contattata per le vie brevi in merito all'adempimento, ad oggi, non risulta nessun riscontro da parte dell'Ente previdenziale, e dunque, chiedeva di *accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta applicazione, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, del relativo coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44% annuo e, conseguentemente ordinare che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale –gestione ex INPDAP– o secondo chi di ragione e proprie competenze, in persona del legale rappresentante pro-tempore, provveda alla riliquidazione della pensione, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria tenendo in considerazione l'atto interruttivo del 05.08.2019.*

VI. All'odierna udienza pubblica l'avv. Di Verde ha insistito nelle domande

formulate, chiedendo che la decorrenza della pensione tenga conto dell'atto interruttivo del 5.8.2019; l'avv. Norrito ha eccepito che la liquidazione deve ritenersi regolare anche in riferimento alla decorrenza, atteso che la diffida aveva un oggetto diverso (aliquota del 44%) dalla domanda giudiziale. Il giudice poneva, quindi, la causa in decisione. Considerato in

DIRITTO

1. Il presente ricorso verte sull'accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, da applicarsi secondo l'interpretazione fatta propria dal ricorrente nel senso dell'aliquota annua del 2,44% sulla quota retributiva della pensione.

2. Ai fini della soluzione della vertenza, preliminarmente, occorre chiarire che nonostante il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia «una struttura dello Stato ad ordinamento civile» (cfr. art. 1 della d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, rubricato “*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*”), il trattamento di quiescenza del personale ad esso appartenuto è regolato dalle norme dettate per il personale militare, di cui agli articoli 52 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973. Come rilevato dalla giurisprudenza di questa Sezione giurisdizionale (sentenza n. 273/2020 e n. 243/2021) a differenza di altre amministrazioni che hanno subito, successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 1092/1973, un radicale mutamento dell'architettura organizzativa, passando dal modello militare a quello civile (c.d. smilitarizzazione), in tal modo perdendo quella connotazione strutturale

(l'essere, cioè, un corpo ad ordinamento militare) a cui è condizionata l'applicazione della disciplina contenuta negli artt. 52 e ss. del citato decreto legislativo (come nel caso degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria), per il Corpo dei Vigili del Fuoco, la scelta legislativa di estendere la disciplina del rapporto pensionistico tipica del personale militare prescinde dalla stabile ricorrenza di quella condizione.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco, infatti, già prima del d.P.R. n. 1092/1973, era un plesso inequivocabilmente organizzato con un modulo di tipo civile: prima del riassetto operato dal D.Lgs. n. 139/2006, l'art. 9 della L. 13 maggio 1961, n. 469, rubricata *“Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*, disponeva che *«Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha carattere civile ed organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali»*.

Dunque, la scelta operata con l'art. 61 del d.P.R. 1092/1973 di applicare la disciplina pensionistica del personale militare agli appartenenti di quel Corpo, fin dall'origine, non era legata alla momentanea esistenza di un modulo organizzativo di tipo militare. Semplicemente, ne prescindeva totalmente, rappresentando il prodotto di valutazioni diverse.

A ciò consegue che la prospettiva d'indagine, ordinariamente utilizzabile per delimitare il contesto normativo di riferimento, fondata sull'esame della tipologia di modulo organizzativo (ordinamento militare/ordinamento civile) caratterizzante l'amministrazione di appartenenza del soggetto che agisce in giudizio invocando l'applicazione di un istituto contemplato dagli artt. 52-63 del d.P.R. n. 1092/1973 non è appropriata per il Corpo dei Vigili del Fuoco.

In definitiva, l'interprete deve limitarsi a constatare, pur con le perplessità che una simile scelta inevitabilmente suscita, che il legislatore ha aggregato, prescindendo del tutto dai connotati strutturali di quel Corpo, i suoi appartenenti al personale militare ai fini pensionistici.

In linea generale, va dunque predicata l'applicabilità dell'art. 54 innanzi detto anche al Corpo dei Vigili del Fuoco (cfr. in senso conforme altresì III Sez. centr, App. n. 280/2021 e n. 484/2021), come ammesso dalle parti, e dunque non controverso.

3. Ciò premesso, nel caso di specie risulta altresì incontestato, in punto di fatto, che la pensione del ricorrente sia stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l'interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13, legge n. 335/1995), non possedeva un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Conseguentemente, il suo trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle quote di cui al comma 12 della disposizione citata, il quale prevede che *“per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:*

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

3.1. Il ricorrente non si duole dell'avvenuta applicazione nei suoi confronti del

d.lgs. n. 503 del 1992 e della legge n. 335 del 1995, ossia dell'avvenuta determinazione della pensione secondo il c.d. sistema misto, retributivo per le anzianità maturate al 31/12/1995 e contributivo per quelle maturate dopo la suddetta data, ma contesta il fatto che per la determinazione di quella parte della pensione calcolata con il sistema retributivo l'aliquota di rendimento sia stata individuata con riferimento all'art. 44, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973, anziché all'art. 44 comma 2 e 54 comma 1 dello stesso D.P.R. riguardante il personale militare.

La materia del contendere verte, quindi, sui “coefficienti di rendimento” applicati dall'I.N.P.S. alla c.d. quota A, rispettivamente per l'anzianità maturata sino al 31.12.1992 (tenendo come base di computo l'ultima retribuzione) e per quella maturata successivamente al 31.12.1992 e sino al 31.12.1995 (tenendo a base di computo la media delle retribuzioni degli ultimi anni, 10 o più, cfr. art. 7, L. n. 503/1992).

Il tema controverso in diritto è, segnatamente, se nei confronti dei pensionati sottoposti al regime c.d. “misto” (con applicazione del criterio retributivo alle due sotto-quote relative alla anzianità pregressa al 31.12.1992 ed anzianità maturata dal 31.12.1992 al 31.12.1995) l'aliquota per il calcolo della “quota retributiva” della pensione spettante al militare cessato dal servizio in epoca successiva e con anzianità complessiva anche maggiore di vent'anni debba essere individuata necessariamente in quella fissa del 44% prevista dall'art. 54, comma 1, del DPR 1092 del 1973.

3.1. Il *thema decidendum* dell'odierno giudizio è stato oggetto delle questioni di massima decise dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 1/2021/QM sull'annosa questione dell'applicazione dell'aliquota del 44% al personale

militare cessato dal servizio con anzianità complessiva di più di venti anni,

affermando, in sostanza, che *l'applicazione tout court dell'art. 54 (nel*

combinato disposto dei primi due commi) e l'applicazione dell'aliquota fissa

del 44% non possono essere generalizzati per tutto il personale militare, ma

circoscritte a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla

richiamata normativa, requisiti letteralmente individuabili in:

1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (essendo questo, ovviamente, il

presupposto indispensabile per l'accesso al trattamento pensionistico);

2) concreta maturazione del diritto all'attribuzione della pensione normale,

essendo in possesso di quei requisiti d'anzianità minimi, stabiliti

espressamente dall'art. 52;

3) possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di

un'anzianità di almeno quindici e non più di venti anni.

Una volta affermata l'applicazione dell'aliquota del 44% in forma non

generalizzata e quindi non estensibile a coloro i quali hanno lasciato il servizio

con più di venti anni di servizio effettivo/utile e che al 31 dicembre 1995

vantavano un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, le SS.RR. avevano

fornito le coordinate per individuare il coefficiente di rendimento da applicare

in concreto, evidenziando che l'aliquota del 2,20%, che si ricava dividendo

per 20 l'aliquota del 44%, raggiungibile (se non si è andati in pensione prima,

per chi poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) al compimento del

ventesimo anno di servizio, è solo in astratto corretto poiché solo in astratto

applicabile a ciascuno di quei venti anni.

Ed invero: “Se si tiene conto della riforma introdotta dalla legge 335/1995,

appare infatti evidente che, in concreto, quel coefficiente – che oggi serve a

valorizzare la quota di servizio da assoggettare al sistema retributivo per chi rientra nel sistema misto - mai potrà essere applicato a chi, alla fine del 1995, aveva una anzianità compresa tra i 18 e i 20 anni, poiché costoro rientrano completamente nel vecchio sistema retributivo.

Dalla disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il correttivo, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno.

Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè $44/17,997 = 2,445$ per ogni anno”, che approssimato al centesimo diventa 2,44.

In conclusione, le SS.RR. nella citata pronuncia hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Conseguentemente:

L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.

3.2. Dal tenore del citato principio di diritto - teso ad escludere l'applicazione dell'aliquota del 44%, di cui al comma 1 dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092

del 1973, ai militari che alla data del 31/12/1995 avessero un'anzianità utile ricompresa tra 15 e 18 anni, ma anche e a maggior ragione per coloro che alla predetta data vantassero un'anzianità inferiore a 15 anni - si ricava, alla luce della riferita motivazione, che l'aliquota del 2,44%, ottenuta dividendo 44 per 18, trova applicazione per la valorizzazione del periodo di servizio retributivo di tutti i militari, cioè di coloro che alla data del 31/12/1995 non avessero ancora maturato 18 anni di servizio, prescindendo dalla circostanza se avessero raggiunto o meno il servizio minimo di 15 anni alla data del 31/12/1995, (cfr. al riguardo Sez. App. per la Regione siciliana n. 41/2021 e II App. centr. n. 46/2021), in considerazione del fatto che, come evidenzia l'organo di nomofilachia, i 20 anni di servizio, a seguito dell'intervento della legge n. 335 del 1995, hanno perso di "specifico significato", dovendosi dare rilievo, invece, all'anzianità di 18 anni prevista dal citato testo normativo che funge da spartiacque tra il sistema retributivo e quello contributivo.

L'ulteriore condivisibile argomento - sviluppato dalla richiamata sentenza n. 41 del 2021 della Sez. Appello per la Regione siciliana - è che tale soluzione, evincibile da una lettura lineare dell'intera motivazione della citata sentenza delle sezioni riunite, appare meglio rispondere all'esigenza di contemperare il principio di certezza del diritto con quello di uniformità di trattamento di tutti i militari per i quali si pone il medesimo problema di armonizzare il sistema di regole previsto dal d.P.R. n. 1092 del 1973 con quello di cui alla legge n. 335 del 1995, legge che ha radicalmente cambiato, pur prevedendo un regime intermedio, il criterio di computo del trattamento di quiescenza.

La sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2021/QM ha poi rimarcato, nuovamente (come fatto in seno alla sentenza n. 1/2021/QM e nei citati

precedenti della locale sezione di Appello), che *“la disciplina del d.P.R. 1092/1973 e del relativo comma 1 dell’art.54 non può che essere letta se non alla luce della peculiarità che scaturisce dall’art. 1, comma 12, della l. 335/1995, che aggancia la quota retributiva all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, qualunque essa sia; la normativa del 1973, prevedeva infatti solo l’aliquota di rendimento al raggiungimento del quindicesimo anno d’anzianità (che era, all’epoca, il minimo pensionabile), stabilendo il 35% per i civili e il 44% per i militari. Ed è, pertanto, altrettanto chiaro come, invece, ora l’art. 54 debba essere letto alla luce delle modifiche successivamente intervenute.*

E ciò ad ulteriore conferma dell’unitarietà del regime che, ad avviso del Collegio, deve essere applicato a tutti i militari i cui trattamenti pensionistici sono stati liquidati con il sistema misto, al di là dell’anzianità raggiunta al 31 dicembre 1995”.

In conseguenza, la richiamata pronuncia nomofilattica n. 12/2021/QM dà soluzione ai quesiti posti con le richiamate ordinanze di deferimento n. 5/2021 della III Sezione giurisdizionale centrale di appello e n. 25/2021 della I Sezione giurisdizionale centrale di appello, enunciando il seguente principio di diritto: *“la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.*

3.3. Tale orientamenti nomofilattici forniscono, e ciò è pacifico tra le parti, le

coordinate per decidere la presente controversia. L'odierno *thema decidendum*

è, invero, identico alla fattispecie definita dalla citata sentenza n. 1/2021/QM

delle Sezioni Riunite.

Parte ricorrente è infatti cessato dal servizio con anzianità utile superiore a 20

anni e, alla data del 31.12.1995, aveva maturato servizio utile inferiore ai 18

anni (bensì 17 anni, 10 mesi e 3 giorni, di cui 14 anni in quota A).

4. Nel caso di specie può, pertanto, addivenirsi a una pronuncia di parziale

cessata materia del contendere, atteso che le parti si sono date reciprocamente

atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e

dell'avvenuta soddisfazione della pretesa azionata conformemente al quadro

interpretativo ed applicativo sopra testé delineato, salvo il fatto che, parte

ricorrente, non ritiene che la liquidazione effettuata dall'INPS sia pienamente

satisfattiva in relazione all'individuazione della decorrenza: in tal senso, il

ricorrente ha precisato le proprie domande nei termini di cui alla memoria

scritta depositata il 9 gennaio 2024, chiedendo che si tenga conto *degli effetti*

interruttivi della diffida inoltrata via pec all'INPS in data 5.8.2019.

Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche e delle argomentazioni

contenute nelle richiamate pronunce, e dell'applicazione fattane dall'Istituto

previdenziale al caso del ricorrente – il quale vanta, per l'appunto,

un'anzianità di servizio al 31.12.1995 inferiore ai 18 anni – in merito alle

domande contenute in ricorso, il quale, come detto, non chiede l'applicazione

dell'aliquota del 44% bensì proprio quella annua del 2,44%, deve ritenersi

cessata la materia del contendere, atteso che le parti si sono date atto

reciprocamente del mutamento sostanziale della pretesa dedotta in giudizio,

stante l'avvenuta riliquidazione da parte dell'INPS della pensione calcolando

la quota retributiva con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% moltiplicata per gli anni di servizio utili al 31.12.1995, in luogo di quella certamente meno favorevole applicata originariamente dall'Istituto previdenziale (cfr. determinazione di riliquidazione n. AG012023955162 comunicata il 23.2.2023, che *annulla e sostituisce l'atto n. AG012015819029 del 30/06/2015*).

4.1. Ciò che resta controverso tra le parti è la determinazione della decorrenza dei ratei arretrati dovuti a seguito del provvedimento di riliquidazione d'ufficio che ha applicato l'aliquota del 2,44% per gli anni utili sulla pensione del ricorrente (liquidata con il sistema Misto a decorrere dal 31/07/2008), e conseguentemente dei relativi accessori; decorrenza dei ratei che l'INPS, all'atto del ricalcolo e della riliquidazione della pensione sopra citata, ha fissato al 30.4.2018, facendo riferimento al quinquennio antecedente al maggio 2023.

Va premesso sul punto che l'INPS, salvo quanto *in limine* eccepito all'odierna udienza, non ha fornito alcun chiarimento né adottato alcun provvedimento nei termini fissati nell'ordinanza n. 4/2024 di questo giudice all'uopo emessa (all'esito della precedente udienza del 18 gennaio 2024) su richiesta della stessa difesa dell'Istituto per verificare proprio la correttezza della decorrenza e procedere all'adozione dei provvedimenti eventualmente conseguenti.

Dal provvedimento di riliquidazione si evince che l'INPS ha calcolato tale decorrenza facendo riferimento al quinquennio antecedente il rateo di maggio 2023 e dunque fissandola al 30.4.2018; di contro, parte ricorrente ha allegato quale atto interruttivo intervenuto una istanza del 5.8.2019, cosicché, in base agli effetti interruttivi propri di tale atto, l'INPS dovrà riconoscere la

decorrenza dei ratei arretrati, gli interessi e la rivalutazione monetaria anche per il quinquennio antecedente a tale atto interruttivo, dunque dal 5.8.2014.

Si appalesa, invero, privo di pregio sul punto l'argomento invocato dall'INPS per disconoscere tale valenza alla suddetta diffida: la tesi che questa non potrebbe valere quale atto interruttivo in quanto finalizzata a chiedere l'applicazione dell'aliquota del 44% e dunque un oggetto diverso da quello indicato nella domanda giudiziale non può trovare seguito, atteso che il titolo giuridico alla cui stregua il ricorrente ha diffidato in via stragiudiziale l'INPS e, poi, ha agito in via giudiziale per chiedere la riliquidazione della pensione è il medesimo, ossia l'art. 54 del DPR 1092/1973, norma che solo in via pretoria è stata poi oggetto di corretta interpretazione quanto al coefficiente da applicarsi per ogni anno utile rispetto all'aliquota del 44% indicata nella norma; è, poi, in atti il riscontro negativo a tale richiesta da parte dell'INPS (pec del 12.8.2019 della Direzione provinciale di Agrigento) in cui si afferma, quale motivo del rigetto dell'istanza, che la disposizione si riferisce al personale militare e non che l'aliquota richiesta fosse esorbitante rispetto a quella ritenuta corretta.

Conseguentemente, l'INPS deve quindi essere condannata a pagare le differenze dovute in ragione di tale diversa decorrenza rispetto quella meno favorevole fissata nel citato provvedimento intervenuto in corso di causa, che pone invece quale data di decorrenza il 30.4.2018, mentre per tutto il resto detto provvedimento, adottato in corso di causa, è stato ritenuto, come sopra detto, satisfattivo dalle parti.

Sui ratei arretrati, dovuti in base alla nuova decorrenza, spettano altresì le maggiorazione per interessi e -soltanto per l'ipotesi e per i periodi in cui

l'indice di svalutazione dovesse essere superiore- rivalutazione monetaria, secondo quanto previsto dagli art. 167, n. 3 c.g.c. e art. 21, n. 2, disp. att. c.g.c., dal giorno della maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.

5. Quanto al regolamento delle spese processuali, deve trovare applicazione il principio generale della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico dell'INPS, con liquidazione come da dispositivo e distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Al riguardo, vero è che il riferito contrasto giurisprudenziale in materia è stato divisato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti solo in epoca relativamente recente (la sentenza n.1/2021/QM è del 4 gennaio 2021), ma ciò non può indurre a giustificare una statuizione di compensazione della spese legali; infatti, il ricorso è stato introdotto successivamente all'asestamento della giurisprudenza (anche riguardo alla questione dell'applicazione dell'art. 61 del DPR 1072/1973), dopo le richiamate pronunce in sede nomofilattica; inoltre la richiesta di parte ricorrente si limita all'applicazione dell'aliquota del 2,44 % (e non già dell'art. 54 *tout court*); l'istituto previdenziale avrebbe ben potuto riscontrare positivamente l'istanza stragiudiziale del ricorrente, senza peraltro dovere prima emanare una circolare per dare seguito alle istanze del ricorrente, e, in ogni caso, deve rilevarsi che l'Istituto previdenziale ha avuto a disposizione ancora un anno circa dalla emanazione della invocata circolare per soddisfare la pretesa del ricorrente (il ricorso è stato notificato, infatti, il 19 settembre 2023) ed evitare al ricorrente un defatigante giudizio per ottenere soddisfazione delle proprie ragioni.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dall'art. 10 della legge n.

	18	
	533/1973.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana -, in	
	composizione monocratica quale Giudice per le pensioni, definitivamente	
	pronunciando, accoglie il ricorso, secondo le conclusioni formulate dal	
	ricorrente, e per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla decorrenza	
	della pensione dalla data del 5.8.2014 ed al pagamento degli arretrati a far data	
	da tale decorrenza; le differenze sui ratei arretrati dovranno essere maggiorate	
	di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 167, n. 3 c.g.c. e art. 21, n.	
	2, disp. att. c.g.c., dal giorno della maturazione del diritto e fino all’effettivo	
	soddisfo.	
	Dichiara, per il resto, cessata la materia del contendere nei termini di cui in	
	parte motiva.	
	- Condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali a favore di parte	
	ricorrente che liquida complessivamente nella misura di euro 1.000,00	
	(mille/00), oltre spese generali del 15%, nonché iva e c.p.a. se dovute, da	
	distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.	
	IL GIUDICE	
	Dott. Gioacchino Alessandro	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 21 giugno 2024	
	Pubblicata il 24 giugno 2024	

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)